

# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI LIVORNO

#### **RICORSO EX ART. 414 CPC**

#### **CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI**

#### **Oggetto: Comparto scuola**

**PER: Prof. MAZZINGHI Nicola** (MZZNCL93B01E625X) nato a Livorno il 01/02/1993 ed ivi residente alla Via di Franco n. 9, rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N), ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec [solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it](mailto:solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it) e/o al seguente fax 0832345677.

#### **CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana** (C.F. 80022410486) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

**Ambito Territoriale per la Provincia di Livorno** (C.F. 80004140499) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria;

\*\*\*

#### **PER LA DISAPPLICAZIONE**

- **delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della Seconda Fascia di Livorno per la classe di concorso A027, come pubblicate dall'USP di Livorno sul sito istituzionale (doc. 1). Nonché, ove occorra, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 (doc. 2).**

Tanto premesso, il docente ricorre per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

### FATTO

1. Il Prof. Mazzinghi è titolare della Laurea in Ingegneria Aerospaziale, conseguita in data 20/07/2021, presso l'Università degli Studi di Pisa (**doc.3**) e attualmente presta servizio con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Superiore "Mattei" di Rosignano Marittimo (**doc.4**).
2. Inoltre, la parte istante ha conseguito gli esami integrativi al proprio piano di studi al fine di insegnare le seguenti materie: matematica alle scuole superiori (A026), fisica alle scuole superiori (A020) (**già doc.3**).
3. Con il presente ricorso, il ricorrente lamenta l'impossibilità di essere inserito nella Seconda Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Livorno (d'ora in avanti GPS), per quanto concerne la classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).
4. Invero, il ricorrente è stato già inserito nelle GPS di Livorno tra l'altro per le seguenti classi di concorso A020 (*Fisica alle scuole superiori*) e A026 (*Matematica alle scuole superiori*) (**doc.5**), ma non anche per la classe di concorso A027, in quanto la parte datoriale ritiene, in maniera del tutto illogica, che l'istante possa essere inserito nelle GPS al fine di insegnare matematica alle scuole superiori (classe A026), fisica alle scuole superiori (classe A020), ma non anche entrambe le materie nell'alveo della classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).
5. Com'è noto, le GPS sono gli elenchi provinciali da cui gli uffici scolastici attingono per il conferimento degli incarichi annuali e si dividono in due fasce: i) la prima fascia è quella a cui hanno accesso i docenti abilitati; ii) la seconda fascia è quella a cui hanno accesso i docenti non abilitati, ivi compreso l'odierno ricorrente.
6. Invero, il ricorrente, che in base al proprio titolo è inserito nelle GPS di Livorno per insegnare nella classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*), nonché nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*),



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

paradossalmente, ai fini dell'inserimento nelle GPS, non potrebbe insegnare entrambe le materie nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), benché, come si è visto sopra, l'istante insegni già entrambe le materie, ma in classi di concorso diverse: A026 e A020.

7. In tale contesto palesemente illogico, è di recente accaduto che il Tar del Lazio, Sez. III Bis (**doc.6, cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 3188/2023; Sent. n. 10850/2022**), ha annullato, con efficacia *erga omnes*, in quanto ritenuto manifestamente illogico ed irrazionale, quella parte del regolamento di cui alla Tabella A del DPR n. 19/2016 (**doc.7**), nella parte in cui riteneva che i laureati in ingegneria ai fini dell'inserimento nelle GPS potessero insegnare matematica alle scuole superiori (classe di concorso A026), fisica alle scuole superiori (classe di concorso A020), ma non anche entrambe le materie (classe di concorso A027).
8. Pertanto, l'istante articola il presente gravame affinché gli venga accertato il proprio diritto di essere inserito nella Seconda Fascia delle GPS di Livorno per insegnare nella classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*).

### IN LIMINE

#### A

### SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, è noto come la domanda vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.

1.2. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016), tramite cui è stato affermato il già noto principio della **c.d. doppia tutela** (si veda, *ex plurimis*, Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991).

1.3. Al riguardo, si riporta altresì la sentenza del **Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230**, che a sua volta richiama la sentenza della **Cassazione a Sezioni Unite n. 21198/2017**, secondo cui: **“la domanda è volta specificamente all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria,**



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario*” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230).

**1.4.** In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia **l'accertamento del diritto** “nella singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,” questa vada sottoposta al Giudice Ordinario, al quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (**SS.UU n. 27991/13**).

**1.5.** Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l'appunto che (**SS.UU. 15 dicembre 25840/2016**): “se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta **all'accertamento del diritto** del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

**1.6.** Per di più, il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che: “*il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell'8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi*” (**Ad. Pl. n. 11 del 2011**).

### **Sub A**

#### **SULL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 112/2022.**

L'ordinanza ministeriale n. 112/2022, di cui si chiede la disapplicazione, è un atto immediatamente escludente, con la conseguenza che, come tutti gli atti immediatamente espulsivi, non occorre inviare alcun tipo di domanda sia perché la domanda era possibile



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

formularla solo online e sia perché l'esclusione è insita nello stesso provvedimento: *“la domanda si sarebbe risolta in un adempimento formale inevitabilmente seguito da un atto di estromissione, con un risultato analogo a quello di un'originaria preclusione e perciò privo di una effettiva utilità pratica ulteriore: del resto, il dover attendere, per l'investitura del giudizio, la conseguente formalizzazione dell'esclusione sarebbe contrario al principio dell'economia dei mezzi e si risolverebbe in una lesione della superiore speditezza complessiva del procedimento ... omissis .... L'impresa ricorrente è dunque titolare dell'interesse concreto ed attuale alla impugnazione del bando in questione: dal che discende che il ricorso straordinario è da ritenere ammissibile” (così in senso nomofilattico si veda Consiglio di Stato, sezione II, Parere 7 marzo 2001, n. 149; Adunanza Plenaria n. 4/2018).*

### II

**ILLOGICITA' MANIFESTA –VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST – VIOLAZIONE DELLE CLAUSOLE GENERALI DELLA BUONA FEDE E CORRETTEZZA – VIOLAZIONE DELLE SENTENZE DEL TAR RIGUARDO ALL' ANNULLAMENTO ERGA OMNES DEL REGOLAMENTO N. 19/2016.**

**I.** Occorre anzitutto considerare che per quanto attiene alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), tanto il DPR n. 19/2016, Tabella A, quanto il Dm n. 39/98 (**doc.8**), hanno previsto che per i Laureati in Ingegneria, che, al pari dell'odierno ricorrente, siano in possesso degli esami integrativi, sia possibile insegnare nelle classi A026 (ex 47/A) ed A020 (ex 38/A), ossia, rispettivamente, “matematica” alle scuole superiori e “fisica” alle scuole superiori.

Pertanto, il regolamento di riordino delle classi di concorso, ossia il DPR n. 19/2016, ha stabilito che l'odierno ricorrente, in quanto Laureato in Ingegneria Civile, con l'integrazione del proprio piano di studi, è ammesso nelle GPS per insegnare matematica alle scuole superiori (*classe di concorso A026*), fisica alle scuole superiori



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

(*classe di concorso A020*), ma non anche entrambe le materie (*classe di concorso A027*), ai fini dell'inserimento nelle GPS.

Tale regolamento è stato utilizzato da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, avutosi con l'Ordinanza ministeriale n. 112/2022.

**IV.** Tuttavia, il Tar del Lazio ha annullato, con efficacia *erga omnes*, per ciò che concerne la classe di concorso A027, la Tabella A del DPR n. 19/2016, avente ad oggetto il regolamento di riordino delle classi di concorso, il quale è stato evocato dallo stesso Ministero per il predetto aggiornamento.

In particolare, il Tar ha censurato il comportamento palesemente contraddittorio della parte pubblica, in quanto ritenuto illogico ed irrazionale (**cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, Sent. n. 3188/2023; Sent. n. 10850/2022, già doc.6**).

Ne discende che a seguito dell'annullamento, con effetti *erga omnes*, avutosi da parte del Tar del Lazio con la predetta Giurisprudenza, del regolamento di riordino delle classi di concorso, la situazione giuridica soggettiva dell'istante si è estesa.

Più nello specifico, il provvedimento restrittivo non esiste più nel mondo del diritto, in quanto annullato, e la situazione giuridica protetta non è più compressa dal provvedimento amministrativo, oramai caducato con effetti verso tutti.

**V.** Invero, come giustamente è stato sottolineato dalla stessa Giurisprudenza in casi analoghi, risulta essere manifestamente illogico sostenere che il docente non possa essere inserito nella classe di concorso A027 della Seconda Fascia delle GPS al fine di insegnare matematica e fisica congiuntamente.

L'assurda conseguenza, infatti, che poi ha portato il ricorrente a promuovere la presente azione, è che lo stesso docente, per ragioni che nulla hanno a che vedere con il merito, è ammesso ad insegnare matematica e fisica in modo disgiunto (A026 ed A020), ma non anche in modo congiunto (A027).

Tale comportamento datoriale si pone in netto contrasto con i principi di logica e di proporzione.



# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
 ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**VI.** Ne discende che il ricorrente è stato ingiustamente estromesso dalle GPS per la classe di concorso A027, in quanto tale esclusione è avvenuta sulla base di una regola non più vigente poiché demolita con effetti retroattivi.

**VII.** Viceversa, la fattispecie in esame è meritevole di tutela, posto che il ricorrente, ammesso ad insegnare nella classe di concorso A020 ed A026, non può che finire per insegnare entrambe le materie nella classe di concorso A027.

**VIII.** Pertanto, ne deriva che alla luce del predetto annullamento con effetti caducanti *erga omnes*, e, dunque, anche verso il ricorrente, la parte istante merita di essere presente nelle GPS anche per la classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori), e non solo per la classe di concorso A026 (matematica alle scuole superiori) ed A020 (fisica alle scuole superiori).

## **II**

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI**

Si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente atto presso i siti istituzionali delle parti convenute, in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto, con i metodi tradizionali, a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie della presente provincia per la classe di concorso A027 e presso caso di accoglimento del ricorso verrebbe inserito l'odierno ricorrente con conseguente modifica delle stesse graduatorie in cui compaiono i docenti terzi già inseriti per la classe di concorso A027. Tanto premesso, dunque, con il presente ricorso, si

### **CHIEDE**

**che Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro Voglia nel merito: ACCOGLIERE il ricorso e, alla luce dell'intervento demolitorio *erga omnes*, riferito al regolamento sulle classi di concorso di cui al DPR n. 19/2016 Tabella A, per ciò che concerne la classe di concorso A027, ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto del ricorrente all'inserimento nelle Seconde Fasce delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Livorno per la classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole**





# STUDIO LEGALE

## AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO  
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA  
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE  
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**superiori), con il punteggio e la posizione spettante, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia; ove occorra, previa DISAPPLICAZIONE e/o INIBIZIONE dei provvedimenti amministrativi allegati ed indicati in epigrafe nei limiti dell'interesse del ricorrente, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.**

**Per lo effetto: ORDINARE E/O CONDANNARE la parte datoriale ad emanare ogni atto che permetta al ricorrente di essere utilmente collocato all'interno delle Graduatorie Provinciali di Livorno Seconda Fascia per la classe di concorso A027, con punteggio e posizione spettante, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.**

Con condanna alle spese oltre accessori come per legge.

Valore indeterminabile - Pubblico Impiego – Cu 259,00 euro se dovuto.

Si allega:

1. GPS II Fascia cdc A027 della provincia di Livorno a cui ambisce l'odierno ricorrente;
2. Ordinanza ministeriale n. 112/2022;
3. Certificato di laurea e piano di studi dell'odierno ricorrente;
4. Contratto dell'odierno ricorrente;
5. Graduatorie II Fascia cdc A020 e A026 di Livorno in cui è inserito il ricorrente;
6. Giurisprudenza favorevole e in cui è affermata l'efficacia *erga omnes* dell'annullamento.
7. DPR n. 19/2016 e relativi allegati;
8. DM n. 39/98 e relativi allegati;
9. DM n. 259/2017 e relativi allegati;
10. Richiesta trasmessa dal ricorrente.

Salvezze illimitate

Bologna-Livorno, f.to Avv. Sirio Solidoro

